PROTOCOLLO DI INTESA

TRA IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA, IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, LA CAMERA PENALE DI ROMA E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE DI ROMA

PER LA <u>LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA DEGLI ONORARI</u> DEI DIFENSORI DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DEI CONDANNATI DICHIARATI IRREPERIBILI O C.D. IRREPERIBILI DI FATTO NONCHE' DEI C.D.

INSOLVIBILI

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Il Presidente della Camera Penale di Roma

Il Presidente dell'Associazione Nazionale Forense - Roma

CONSIGLIO DEL TROME DEGLI AVVOCA (L. ROMA 30 MAG. 2011)

considerato che il D.M. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che è pertanto utile individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, per rendere effettiva, rapida e agevole la loro determinazione e per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, avvertendosi la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense e il più possibile omogenee,

convengono sull'opportunità di adottare la seguente *tabella di liquidazione standardizzata*, che prevede diverse *ipotesi base* - correlate alle varie tipologie procedimentali - con un *fattore correttivo* da applicare nel caso in cui l'assistito sia detenuto e il difensore fornisca la prova dell'effettuazione di almeno un colloquio con lo stesso.

000 000 000

Nei casi in cui il difensore formuli la richiesta di liquidazione aderendo al presente Protocollo, l'istanza di liquidazione potrà anche essere depositata in udienza, prima che il Tribunale si ritiri in camera di consiglio o riservi la decisione. In tal caso, il Tribunale - considerata anche la previsione dell'art. 83, co. 3 bis, D.P.R. 115/02 (T.U.S.G.), introdotta dall'art. 1, co. 783, L. 28/12/2015 n. 208 ("Il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta") - provvederà a decidere sull'istanza di liquidazione il decreto di liquidazione non oltre il deposito della decisione (in questo caso dovrà essere notificato alle parti).

La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata nel rispetto degli importi della <u>tabella standardizzata, necessariamente utilizzando le modalità definite nel file Excel</u> per il calcolo automatico degli onorari che sarà messo a disposizione sui siti internet dei firmatari del presente Protocollo, in modo da consentire al Tribunale il riscontro della corretta adesione al Protocollo e ai suoi parametri di liquidazione, rendendo così più agevole e veloce l'emissione del provvedimento di liquidazione.

Al momento della richiesta di liquidazione, il difensore avrà quindi cura di depositare:

- 1) istanza di liquidazione (redatta conformemente al presente Protocollo)
- 2) decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero -decreto di irreperibilità, ovvero

M

 \bigcap

-prova documentale del tentativo infruttuoso di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito.

- 3) documentazione attestante lo svolgimento di colloqui con il condannato detenuto;
- 4) stampa del file Excel (per il calcolo automatico degli onorari), specificamente compilato in relazione al giudizio per cui si chiede la liquidazione, che sarà reso disponibile sui siti Internet dei firmatari del presente Protocollo.

Roma, lì 29 maggio 2019

Milluto

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma

Manio Millowa Millo

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Il Vice Presidente della Camera Penale di Roma

Il Presidente dell'Associazione Nazionale Forense - Roma

TABELLA STANDARDIZZATA TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA E UFFICIO DI SORVEGLIANZA

Le procedure con trattazione *de plano* delle istanze non sono contemplate nel presente protocollo data la loro specificità

LE 7 DIVERSE IPOTESI BASE

IPOTESI BASE 1

(udienza monocratica con la sola fase introduttiva in procedure con contraddittorio) per la fase di studio euro 250:

per la fase introduttiva euro 350:

Totale euro 600 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= <u>euro 400,00 oltre aumento del 15% ex art. 2</u> <u>D.M. 55/2014</u>

IPOTESI BASE 2

(udienza monocratica con la sola fase decisionale – senza redazione istanza introduttiva o memorie – in procedure con contraddittorio)

per la fase di studio euro 250;

per la fase decisionale euro 750.

Totale euro 1.000 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= euro 667,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE 3

(udienza monocratica ordinaria in procedure con contraddittorio)

per la fase di studio euro 250;

per la fase introduttiva euro 350;

per la fase decisionale euro 750.

Totale euro 1.350 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= euro 900,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE 4

(udienza collegiale solo fase introduttiva – camera di consiglio non partecipata o revoca del difensore prima dell'udienza)

per la fase di studio euro 250;

per la fase introduttiva euro 560;

Totale euro 810 – 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= euro 540,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE 5

(udienza collegiale solo fase decisionale – senza redazione istanza introduttiva o memorie o motivi nuovi)

per la fase di studio euro 250;

M

1

per la fase decisionale euro 800.

Totale euro 1.050 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 700 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE 6

(udienza collegiale ordinaria)

per la fase di studio euro 250;

per la fase introduttiva euro 560;

per la fase decisionale euro 800.

Totale euro 1.610 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 1.073,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE 7

(fase di Cassazione - competenza del Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell'art. 83, co. 2, D.P.R. 115/02)

per la fase di studio euro 450;

per la fase introduttiva euro 1.250;

per la fase decisionale euro 1.300.

Totale euro 3.000 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = euro 2.000,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

000 000 000

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa sarà applicato il seguente

FATTORE CORRETTIVO

(automaticamente calcolato dal file Excel)

Assistito detenuto: nel caso in cui l'assistito del richiedente la liquidazione sia detenuto per quella causa ed il difensore dia prova di aver effettuato almeno un colloquio (mediante autocertificazione in caso di detenzione domiciliare o con attestazione della Casa Circondariale se detenuto in carcere):

+210 €

NB

L'aumento, da sottoporre alla riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/002, è fisso e viene determinato sulla somma risultante dalle varie ipotesi, così come automaticamente calcolato dal file Excel che dovrà essere necessariamente utilizzato per il calcolo degli onorari, stampato ed allegato all'istanza di liquidazione. Tale file sarà reso disponibile sui siti internet dei firmatari del presente Protocollo.